

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

DECRETO n. 1543

OGGETTO: "Regolamento concessioni e canoni demaniali".

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA la propria Deliberazione n. 213 di data 27.04.2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento concessioni e canoni demaniali" in sostituzione di quello di cui alla Deliberazione del Commissario dell'Autorità Portuale n. 39 di data 18.02.2016 ed al Decreto n. 1495 di pari data;

SENTITO il Comitato Portuale nella seduta del 5 aprile 2018;

SU PROPOSTA del Segretario Generale;

DECRETA

di approvare l'allegato "Regolamento concessioni e canoni demaniali", il quale forma parte integrante del presente Decreto.


Il Regolamento viene pubblicato, unitamente al decreto di approvazione, sul sito web dell'Autorità Portuale e sull'Albo Pretorio dei Comuni di Muggia e di Trieste ed entra in vigore con effetto immediato.

Viene abrogato il Decreto n. 1495 di data 18.02.2016 ed ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia in contrasto con quanto stabilito nel Regolamento allegato.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo.

Trieste, 04 MAG. 2018

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porto di Trieste
IL PRESIDENTE
Zeno D'Agostino





REGOLAMENTO CONCESSIONI E CANONI DEMANIALI

Art. 1

Canoni demaniali per uso turistico-ricreativo e nautica da diporto

I canoni demaniali per le concessioni ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto sono definiti con i criteri indicati dal D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, e quantificati ai sensi dell'art. 1, commi 250-257 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Tali canoni sono indicati nelle tabelle annuali approvate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito "AdSPMAO" o "Amministrazione").

Art. 2

Canoni per concessioni per la pesca e cantieri navali

Le misure dei canoni annui relative alle concessioni demaniali marittime assentite per finalità di pesca ed acquacoltura, nonché relative alla cantieristica ed attività connesse, indicate dall'art. 03, comma 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494, sono determinate dal Decreto 15 novembre 1995, n. 585 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed aggiornate annualmente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tali canoni sono indicati nelle tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO.

Art. 3

Concessioni demaniali con durata inferiore o pari a quattro anni

Per le tipologie concessorie diverse da quelle di cui agli artt. 1 e 2 ed aventi per oggetto aree, pertinenze, opere di facile o difficile rimozione e specchi acquei, disciplinate mediante licenza ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 8 Reg. Nav. Mar., i canoni vengono determinati secondo le tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO.

I canoni riferiti a concessioni per licenza di aree demaniali e banchine (terminali), ai sensi dell'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., rilasciate alle imprese autorizzate di cui all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., vengono definiti mediante tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO.

Per le concessioni di cui al presente articolo, qualora l'interessato ne faccia richiesta motivata da ragioni di urgenza, l'Amministrazione può autorizzare l'occupazione anticipata del bene demaniale nelle more del procedimento per l'assentimento della concessione, verso la corresponsione di un canone determinato in base alla Tabella Canoni in vigore e la costituzione di una cauzione pari a due annualità del canone ordinario, la quale potrà essere costituita anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso, la concessione rilasciata a compimento dell'istruttoria avrà decorrenza dalla data dell'autorizzazione all'occupazione anticipata.

Art. 4

Concessioni demaniali con durata superiore a quattro anni

Per le concessioni demaniali diverse da quelle di cui agli artt. 1 e 2, con durata superiore a quattro anni, si applicano i seguenti criteri.

a) Concessioni di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.

Per la determinazione dei canoni per concessioni di aree e banchine, costituenti un terminale portuale (art. 1 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell'AdSPMAO n.

1533/2018) per lo svolgimento di attività che rientrano nel "ciclo delle operazioni portuali" (art. 2, comma 2, D.M. 6 febbraio 2001, n. 132), come definito dall'art. 1 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell' AdSPMAO n. 1533/2018, si applicano, per tutti gli ambiti portuali, i criteri indicati dall'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i..

I limiti minimi dei predetti canoni che i terminalisti sono tenuti a versare trovano riferimento nel Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della Legge 5 maggio 1989, n. 160.

b) Concessioni ex art. 36 Cod. Nav. di aree e manufatti demaniali per lo svolgimento di attività e servizi portuali.

I canoni sono riferiti ad aree e manufatti demaniali destinati allo svolgimento di attività portuali ed accessorie svolte dalle imprese di cui all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., ovvero da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav., che esercitano attività commerciali (emporiali) che attengono al carico/scarico, movimentazione e deposito delle merci, nonché allo svolgimento delle attività industriali strettamente connesse e dipendenti da terminali portuali.

Rientrano inoltre in tale categoria le aree ed i manufatti necessari allo svolgimento di servizi di interesse generale (D.M. 14 novembre 1994), servizi tecnico-nautici ed attività portuali svolte da soggetti di cui al registro tenuto ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. con uso di naviglio.

Il canone che si applica per tali fattispecie concessorie è quello indicato, per categorie analoghe, dalle tabelle annuali, di cui al precedente art. 3.

c) Concessioni ex art. 36 Cod. Nav. di aree e manufatti demaniali per lo svolgimento di attività di portualità allargata.

Fatta salva l'applicazione di normative speciali, il canone annuo viene commisurato ai valori di mercato ed è determinato moltiplicando la superficie complessiva dei manufatti per la media dei valori mensili unitari indicati dall'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare - servizio annesso al sito internet dell'Agenzia del Territorio) e selezionati in conformità con l'attività esercitata dal concessionario e con l'ubicazione dei manufatti nella fascia/zona comunale di interesse, moltiplicando il risultato per 12 (mensilità).

Ove non sia possibile fare utile riferimento ai valori dell'O.M.I. verranno prese in esame le valutazioni correnti del mercato immobiliare locale per aree e manufatti aventi caratteristiche analoghe ovvero, in mancanza di queste, le misure dei canoni demaniali di cui al precedente art. 3.

Per le aree demaniali scoperte, ovvero occupate da impianti di facile o di difficile rimozione, comprese nelle concessioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo, si applicano i canoni, per tipologie analoghe, indicati nelle tabelle annuali per le concessioni di durata non superiore a quattro anni (art. 3).

Art. 5

Durata della concessione

La durata della concessione proposta dal concessionario viene determinata dall'AdSPMAO anche con riferimento al piano industriale, al programma operativo ed agli investimenti complessivi previsti.

Art. 6

Aggiornamento del canone demaniale

A tutti i canoni annuali si applicano le norme e gli aggiornamenti previsti dalle leggi e dai relativi regolamenti di applicazione.

Art. 7

Variazioni al contenuto della concessione

In caso di variazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Nav. Mar. nell'estensione delle aree concesse o nelle opere o nelle modalità di esercizio della concessione, il canone viene determinato in base ai

criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 8

Cauzione

La cauzione prestata dal concessionario ai sensi dell'art. 17 Reg. Nav. Mar., anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, non deve essere mai inferiore a due annualità del canone. Deve altresì essere adeguata in presenza di eventuali debiti pregressi anche derivanti da innovazioni di legge o da altre esigenze determinate da specifiche condizioni contrattuali.

Art. 9

Investimenti del concessionario

Nel caso in cui il concessionario sia autorizzato a realizzare, con il proprio finanziamento diretto, lavori di manutenzione straordinaria del bene pertinenziale che conferiscano valore aggiunto al bene medesimo, la misura del canone annuo, calcolato secondo i criteri del presente Regolamento, può essere ridotta - per la parte di investimento riconosciuto di interesse dell'Amministrazione - in relazione al preventivo di spesa approvato, riconosciuto nella misura massima del 50%, e ripartito per la durata della concessione in corso, ovvero per un periodo minore. In caso di rinnovo della concessione, la riduzione può essere applicata anche per il periodo successivo al rinnovo, comunque non oltre l'estinzione del rapporto concessorio.

L'importo massimo della detrazione ammessa per ciascun anno non può essere comunque superiore al 50% del valore del canone normale.

La riduzione del canone è esclusa nel caso di interventi concernenti l'acquisizione di impianti, attrezzature e mezzi meccanici di proprietà del concessionario o di interventi di manutenzione ordinaria nonché, in caso di atti formali, di opere che hanno costituito il criterio in base al quale è stata definita la durata della concessione o il canone demaniale.

L'ammissibilità o meno delle spese sostenute dal concessionario ai fini dell'eventuale riduzione del canone viene determinata con riferimento ai contenuti dell'art. 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) e del Regolamento Edilizio del Comune di Trieste.

L'eventuale riduzione del canone demaniale viene determinata secondo le seguenti modalità:

- ❖ il concessionario deve provvedere alla presentazione di un progetto definitivo redatto da un tecnico professionista abilitato, completo di computo metrico estimativo dei lavori, relazione tecnica sull'intervento e grafici esplicativi (*ante e post operam*), nonché perizia di stima del manufatto pertinenziale al momento dell'intervento;
- ❖ l'AdSPMAO effettua una preliminare valutazione degli investimenti proposti e della congruità dei medesimi, nonché della compatibilità di tali investimenti con il Piano Regolatore del Porto e con il Piano Operativo Triennale e manifesta l'interesse dell'Amministrazione ad accettare in linea di massima la proposta di investimento, o parte di esso, in relazione alla sua natura e al valore aggiunto che si conferisce al bene;
- ❖ dopo il conseguimento delle autorizzazioni previste, l'AdSPMAO autorizza il concessionario ad eseguire i lavori approvati;
- ❖ al termine dei lavori previsti dal progetto, il concessionario deve produrre la documentazione tecnica e contabile attestante il costo sostenuto per l'esecuzione delle opere;
- ❖ l'AdSPMAO acquisisce il parere del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Ufficio Tecnico, Amministrativo e Opere Marittime per il Friuli Venezia Giulia sugli investimenti realizzati e sulla congruità dei medesimi ai fini della riduzione del canone demaniale e, a compimento dell'istruttoria, determina la riduzione del canone medesimo e la durata del beneficio.

Art. 10

Contributi/finanziamenti per investimenti del concessionario

Nel caso di investimenti per lavori da realizzare dal concessionario, al fine della determinazione

del canone demaniale, si tiene conto dei costi da sostenere, per la parte ritenuta congrua e di interesse portuale, detraendo da questi ultimi l'ammontare di eventuali contributi/finanziamenti, in conto capitale, concessi da fondi comunitari, statali, della Regione e da altre erogazioni pubbliche comunque elargite per i lavori da eseguire.

Il concessionario deve presentare all'Amministrazione un'autocertificazione degli eventuali contributi/finanziamenti pubblici, riscossi o da riscuotere e riferiti al progetto.

Qualora nel corso della concessione dovesse risultare l'utilizzo, non dichiarato, di siffatte erogazioni, si provvederà a ricalcolare il canone corretto applicando, per le somme dovute, gli interessi di mora a partire dalla data di applicazione della riduzione del canone concessorio.

Art. 11

Corresponsione del canone demaniale

L'importo relativo a ciascuna voce di tariffa viene arrotondato al centesimo di euro qualora fosse data in concessione una singola unità della voce medesima.

Qualora l'aliquota fosse parte di un calcolo intermedio sarà il risultato ad essere arrotondato al centesimo di euro.

Sui ritardati pagamenti di somme dovute per canoni demaniali si applicano gli interessi di mora nella misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (B.C.E.), maggiorato di cinque punti.

Art. 12

Autorizzazioni ex art. 50 Cod. Nav.

L'autorizzazione per occupazioni temporanee ex art. 50 Cod. Nav. può essere concessa per una durata non superiore a 30 giorni, verso la corresponsione di un canone demaniale determinato analogicamente in base alle tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO e la costituzione di una cauzione il cui ammontare viene determinato di volta in volta dall'Amministrazione in base all'attività svolta dal richiedente sul demanio marittimo e non può in ogni caso essere inferiore ad euro 5.000,00. Detta cauzione può essere costituita anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 13

Garanzia fideiussoria ex art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.

Le imprese autorizzate di cui all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. che richiedano in concessione terminali ed aree operative per lo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, prima dell'assentimento della concessione demaniale di cui all'art. 18 Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. ovvero prima del rinnovo del titolo concessorio, devono presentare - ai sensi dell'art. 18, comma 6, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. e dell'art. 5 del del Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell'AdSPMAO n. 1533/2018 - una garanzia fideiussoria sul programma di attività volto all'incremento traffici marittimi, indicato dal concessionario, nella misura stabilita dall'AdSPMAO.

Art. 14

Obblighi informativi

Il concessionario deve comunicare preventivamente all'AdSPMAO la modifica della propria compagine societaria e/o la variazione soggettiva degli amministratori e, in caso di variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa, procedere all'aggiornamento delle autocertificazioni presentate.

L'AdSPMAO, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla legge, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 18, comma 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., esegue controlli periodici, anche a campione, ed esercita la vigilanza sull'adempimento da parte del concessionario agli obblighi informativi di cui al precedente comma.

Al fine di consentire all'AdSPMAO la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia

nei casi previsti dalla legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni ed i dati richiesti dall'Amministrazione prima del rilascio della concessione, nonché, durante il rapporto concessorio, con cadenza annuale, ai fini dell'aggiornamento delle richieste da parte dell'Amministrazione. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati rilevanti (v. art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) intercorsa dopo il rilascio del titolo concessorio.

Art. 15

Obblighi catastali/tavolari

Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento e/o aggiornamento catastale dei beni assentiti in concessione e/o realizzati, nonché agli adempimenti tavolari, secondo le norme vigenti.

Art. 16

Politica ambientale

Il concessionario è tenuto a prendere atto della Politica per la Qualità e l'Ambiente adottata dall'AdSPMAO con Direttiva n. 1 di data 20 settembre 2016 ed eventuale successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

Poteri di controllo, regolamentazione e ordinanza dell'AdSPMAO. Decadenza.

L'AdSPMAO effettua il coordinamento e il controllo delle attività esercitate dal concessionario mediante i poteri di regolamentazione e ordinanza attribuiti dalla legge.

Il concessionario è tenuto alla puntuale osservanza delle norme emanate dall'AdSPMAO ai sensi del primo comma del presente articolo.

In particolare, il concessionario assicura – attraverso il rispetto delle prescrizioni impartite dall'AdSPMAO nonché mediante una efficace organizzazione delle attività da esso esercitate – la limitazione delle interferenze tra dette attività e le esigenze complessive dell'operatività portuale.

L'AdSPMAO rileva, attraverso ogni mezzo consentito dalla legge, la sussistenza delle situazioni elencate all'art. 47, comma 1, Cod. Nav. nonché, a specificazione dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav., le violazioni a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo e – salva la segnalazione, ove prevista, alle Autorità competenti – le contesta al concessionario.

Il concessionario che riceve la contestazione può, entro il termine assegnato, presentare le proprie motivate deduzioni all'AdSPMAO. Nei casi indicati alle lettere a) e b) dell'art. 47 Cod. Nav. l'AdSPMAO può accordare una proroga non superiore a trenta giorni al concessionario che ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

L'AdSPMAO, laddove non ritenga di condividere le deduzioni presentate dal concessionario, se del caso invita il concessionario stesso a fornire ulteriori chiarimenti, che vengono valutati in contraddittorio tra le parti; in caso di esito negativo di tale valutazione, l'AdSPMAO può dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. mediante proprio decreto motivato che deve essere notificato in via amministrativa al concessionario, se del caso anche con le forme previste dall'art. 21-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione. La decorrenza di tale termine è sospesa nel periodo di proroga eventualmente accordata al concessionario ai sensi del quinto comma del presente articolo.

Art. 18

Mancato utilizzo delle banchine marittime

Fermo restando quanto disposto dall'art. 47, lett. b), Cod. Nav., costituisce non uso continuato della concessione o comunque cattivo uso il mancato utilizzo delle banchine marittime in concessione per operazioni di sbarco/imbarco, per un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 19

Pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di cui all'art. 36 Cod. Nav. di durata pari o inferiore ad anni 4 aventi particolare importanza per l'entità o per lo scopo sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell'AdSPMAO.

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di durata inferiore ad anni 20, nonché a quelle cui all'art. 36 Cod. Nav. di durata superiore ad anni 4 ma inferiore ad anni 20 sono pubblicati, oltre che all'Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell'AdSPMAO, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani nazionali, su un quotidiano locale e su una rivista specializzata.

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di durata pari o superiore ad anni 20, nonché a quelle di cui all'art. 36 Cod. Nav. di durata pari o superiore ad anni 20 sono pubblicati, oltre che all'Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell'AdSPMAO, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani nazionali, su un quotidiano locale e su una rivista specializzata.

Gli avvisi relativi alle domande di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell'AdSPMAO al fine di consentire a chiunque vi sia interessato la presentazione di osservazioni.

Il termine per la presentazione delle osservazioni o delle domande concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 20 né superiore a giorni 90.

Le spese di pubblicazione per le domande di concessione sono a carico del richiedente che dovrà a tal fine versare apposito deposito cauzionale a pena di improcedibilità della domanda.

Art. 20

Criteri di comparazione delle domande di concessione ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.

Nel procedimento di comparazione delle istanze presentate per il rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., a prescindere dalla circostanza che il procedimento sia stato avviato d'ufficio o su istanza di parte, l'AdSPMAO terrà conto, in ragione della tipologia di utilizzo delle aree demaniali marittime, dei seguenti criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota DGVPTM/DIV.2/PS prot. 3087 di data 5 febbraio 2018:

- a) *grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore;*
- b) *capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;*
- c) *natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato;*
- d) *obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità ferroviaria;*

- e) *piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;*
- f) *capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;*
- g) *sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, per il livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività.*

Art. 21

Criteria di valutazione in caso di concorso di domande di concessione aventi ad oggetto uffici all'interno delle aree operative portuali e dei Punti Franchi

In considerazione della forte richiesta e dell'esigua disponibilità di spazi ad uso ufficio all'interno delle aree operative portuali e dei Punti Franchi, premesso che l'uso di tali locali deve essere preordinato al disbrigo di attività amministrative strettamente collegate alle attività logistico-portuali svolte in loco, ed al fine di favorire la concorrenzialità all'interno del Porto attraverso l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato locale, in caso di presentazione di domande concorrenti aventi ad oggetto uffici nelle predette aree portuali è preferito il richiedente che non sia già concessionario di altri locali ad uso ufficio nelle aree medesime, fatte salve particolari esigenze operative da valutarsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

La presente disposizione non si applica agli spazi ad uso ufficio all'interno dei terminali marittimi, o destinati ad altre amministrazioni, alle società partecipate dall'AdSPMAO ed alle società che svolgono servizi di interesse generale e/o servizi tecnico-nautici.

Trieste, 27 APR. 2018.

Il Presidente
dott. Zeno D'Agostino

